

Le presunzioni, istituto di origini antiche e oggetto di una sterminata letteratura, sono definite dall'art. 2727 c.c. quali conseguenze che la legge (presunzioni legali, art. 2728 c.c.) o il giudice (presunzioni semplici, art. 2729 c.c.) «trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato», formulazione di «soverchia larghezza» che, ereditata dal codice del 1865 e prima ancora dal codice napoleonico, improvvidamente ricomprende sotto un unico cappello fattispecie affatto diverse.

L'istituto delle presunzioni semplici, che la legge affida al «prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti», secondo massime d'esperienza fondate sul principio dell'*id quod plerumque accidit*, va indubitabilmente maneggiato con cura, essendo dotato di un'efficacia probatoria non inferiore a quella delle c.d. prove storico-rappresentative, ed ha acquistato negli ultimi anni un ruolo di primissimo piano, sì da determinare una copiosa giurisprudenza intorno ai limiti del giudice di merito e di quello di legittimità, rispettivamente nell'ammettere e nel sindacare la prova per presunzione.

L'opera si articola in un'iniziale caratterizzazione dei requisiti indicati dalla legge per la formazione della prova presuntiva, per soffermarsi successivamente, in particolare, sui vizi che possono affliggere il ragionamento presuntivo e sui modi in cui essi possono essere denunciati in sede di legittimità, in un'ottica di comparazione tra il periodo anteriore alla riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quando la Cassazione era solita affermare che l'unico sindacato in proposito ad essa riservato riguardava la congruenza logico-giuridica della relativa motivazione) e il periodo successivo, che vede ridotto al "minimo costituzionale", secondo la giurisprudenza della Corte, il suo controllo sulla motivazione in fatto.

Anna Rosa Eremita è dottore di ricerca in *Tutela dei diritti e ordinamento giudiziario*, attualmente assegnista di ricerca in Diritto processuale civile presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università del Salento, già docente a contratto presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "V. Aymone" dello stesso Ateneo. È autrice della monografia dal titolo "*Ordini di protezione familiare e processo civile*", Napoli, 2019, e di numerosi saggi e note a sentenza pubblicati su diverse riviste scientifiche, tra le quali il *Giusto processo civile*, del cui comitato di redazione è anche componente.

ISBN 979-12-5965-153-2



€ 15,00



ANNA ROSA EREMITA

IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE SULLE PRESUNZIONI SEMPLICI



A. R. Eremita Il sindacato della Cassazione sulle presunzioni semplici

CACUCCI  EDITORE
BARI

ANNA ROSA EREMITA

IL SINDACATO DELLA CASSAZIONE
SULLE PRESUNZIONI SEMPLICI

CACUCCI  EDITORE
BARI

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. 42/2004.*

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

²³Il re disse: “Costei dice: “Mio figlio è quello vivo, il tuo è quello morto”, mentre quella dice: “Non è così! Tuo figlio è quello morto e il mio è quello vivo”. ²⁴Allora il re ordinò: “Andate a prendermi una spada!”. Portarono una spada davanti al re. ²⁵Quindi il re aggiunse: “Tagliate in due il bambino vivo e datene una metà all’una e una metà all’altra”. ²⁶La donna il cui figlio era vivo si rivolse al re, poiché le sue viscere si erano commosse per il suo figlio, e disse: “Perdona, mio signore! Date a lei il bimbo vivo; non dovette farlo morire!”. L’altra disse: “Non sia né mio né tuo; tagliate!”. ²⁷Presa la parola, il re disse: “Date alla prima il bimbo vivo; non dovette farlo morire. Quella è sua madre”. ²⁸Tutti gli Israeliti seppero della sentenza pronunciata dal re e provarono un profondo rispetto per il re, perché avevano constatato che la sapienza di Dio era in lui per rendere giustizia.

1 Re 3,16-28.

SOMMARIO

Introduzione	13
--------------	----

CAPITOLO I

LA PROVA PER PRESUNZIONI: NOZIONE, REQUISITI ED EFFICACIA

1. Presunzioni: una “sfortunata” nozione tramandata dal Code Napoléon attraverso il codice unitario del 1865	27
1.1. La «soverchia larghezza» della definizione di “presunzione”, tra presunzioni legali (assolute e relative) e presunzioni semplici	29
1.2. Presunzioni semplici: incertezze terminologiche	33
2. Rilievi di carattere sistematico e conseguenze in termini di <i>vis probatoria</i> delle presunzioni semplici	36
2.1. Le presunzioni semplici come veri e propri mezzi di prova	37
2.2. Le presunzioni semplici come prove indirette	38
2.3. Le presunzioni semplici come prove critiche	39
2.4. Presunzioni semplici, prove atipiche, indizi, argomenti di prova	40
2.5. Rilievi sull’efficacia probatoria delle presunzioni semplici	42
2.6. <i>Segue</i> : la completezza/sufficienza della prova per presunzioni secondo la giurisprudenza	44
3. L’elaborazione giurisprudenziale dei requisiti di “gravità”, “precisione” e “concordanza”	45
3.1. Il requisito della “gravità” e il nesso “probabilistico” tra <i>factum probans</i> e <i>factum probandum</i>	46

3.2. Sul requisito della “precisione”	50
3.3. Sul requisito della “concordanza”	51
3.4. <i>Segue</i> : il requisito della “concordanza” e la valutazione globale sintetica degli indizi	56
4. Ancora sull’efficacia probatoria delle presunzioni affidate alla prudenza del giudice: un caso emblematico nella giurisprudenza francese ed europea	58
5. Presunzione semplice, apprezzamento di fatto e (in)sindacabilità della Cassazione: brevi rilievi generali	62

CAPITOLO II

I VIZI DELLA FORMAZIONE DELLA PROVA PER PRESUNZIONI *HOMINIS*

1. Premessa	65
2. I vizi riconducibili alla nozione di “fatto noto”	66
2.1. Presunzione fondata su dati non accertati, in quanto oggetto di contestazione o meramente ipotetici	68
2.2. Il divieto di <i>praesumptum de praesumpto</i>	71
3. I vizi relativi all’erronea percezione del fatto “noto”	77
4. La violazione del canone del “prudente apprezzamento” di cui all’art. 116 c.p.c.	78
5. La violazione del disposto dell’art. 2729 c.c. in relazione ai requisiti di gravità, precisione e concordanza	79
6. L’omessa valutazione del quadro indiziaro nel suo complesso	81
7. I vizi relativi alla massima di esperienza sottesa alla presunzione	82
8. La violazione del contraddittorio nelle presunzioni semplici: le c.d. “decisioni a sorpresa”	84

CAPITOLO TERZO

**IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ
DELLE PRESUNZIONI SEMPLICI NEL
SISTEMA ANTECEDENTE
ALLA RIFORMA DEL 2012**

- | | |
|---|-----|
| 1. Premessa | 89 |
| 2. La sindacabilità del ragionamento presuntivo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, 1° comma, n. 3, c.p.c.), nel sistema antecedente alla riforma del 2012 | 90 |
| 2.1. Il difetto dei requisiti di “certezza” e “concretezza” del “fatto noto” | 93 |
| 2.2. L’omessa valutazione globale degli indizi ritenuti singolarmente sforniti di sufficiente valenza probatoria | 95 |
| 2.3. L’espressa contraddizione del disposto dell’art. 2729 c.c. | 96 |
| 2.4. <i>Segue</i> : l’errore di sussunzione e la falsa applicazione alla fattispecie concreta | 97 |
| 3. La sindacabilità del ragionamento presuntivo per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa un punto/fatto decisivo della controversia (art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.), nel sistema antecedente alla riforma del 2012 | 100 |

CAPITOLO IV

**IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ
DELLE PRESUNZIONI SEMPLICI
NEL SISTEMA ATTUALMENTE
VIGENTE**

- | | |
|--|-----|
| 1. Premessa: sul controllo in Cassazione del giudizio di fatto nella motivazione, alla luce della novella del 2012 e delle indicazioni delle Sezioni unite (e oltre) | 103 |
| 2. Sindacabilità, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., delle presunzioni semplici, con riguardo all’espressa contraddizione del disposto dell’art. 2729 c.c. ed al “vizio di sussunzione” | 108 |

3.	Ulteriori ipotesi di sindacabilità delle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.	110
3.1.	Il vizio di sussunzione con riguardo all'ipotesi in cui il giudice, dopo aver qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva	110
3.2.	Violazione di uno dei paradigmi dell'art. 2729, 1° comma, c.c. ed espresso erroneo rifiuto di applicare il ragionamento presuntivo	111
3.3.	L'omesso esame globale degli indizi	112
4.	La sindacabilità della massima d'esperienza nell'accertamento del fatto, dopo la novella del 2012	113
4.1.	La motivazione materialmente mancante, o apparente, contraddittoria e obiettivamente incomprensibile, secondo Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014	114
4.2.	<i>Segue</i> : il controllo di logicità e della massima d'esperienza nella giurisprudenza successiva	117
4.3.	<i>Segue</i> : e con riferimento specifico al ragionamento presuntivo	120
5.	Sindacabilità della presunzione <i>hominis</i> , ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. per il vizio di travisamento della prova, in relazione al fatto secondario fonte di presunzione	122
6.	Ipotesi di sindacabilità ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.	123
7.	<i>Segue</i> : dall'«omesso esame» all'«omessa presunzione»	124
8.	Ipotesi di sindacabilità del ragionamento presuntivo nel sistema vigente: riepilogo	126
	Considerazioni conclusive	131
	Indice degli autori	137

INTRODUZIONE

Il toccante giudizio del re biblico Salomone, sulla celebre disputa tra le due madri¹, rappresenta forse la prima testimonianza scritta dell'applicazione di ciò che, molti secoli più tardi, sarebbe stata definita una *praesumptio hominis*².

Un insigne maestro, tra le voci più autorevoli nel frastagliato panorama degli studiosi del processo civile, e purtroppo recentemente venuto a mancare, ha giustamente rilevato come l'istituto delle presunzioni risulti particolarmente «complesso e oggetto di una trattazione ultrasecolare»³. Eppure, sulle presunzioni semplici, dette anche “pre-

¹ 1 Re 3, 16-28.

² Le prime tracce di norme scritte riconducibili ad un concetto giuridico di presunzione sarebbero rinvenibili nelle fonti antiche del diritto ebraico e di quello indiano. Cfr. i richiami di L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, Torino, 1890, 69 ss., alle opere di J. DOMAT, *Le leggi civili nel loro ordine naturale*, Venezia, 1805, tom. V, lib. III, tit. VI, sez. IV: *Delle presunzioni*, 6; A. SEILHAN, *Théorie générale des présomptions en matière civile dans la législation romaine et le droit français. Thèse pour le doctorat*. Montauban, 1887 (spec. in fine di introduzione); F. FULVIO, *Le presunzioni. Ricordo giuridico*, in *Il Filangieri*, Napoli, 1881, X, 578-600. Oltre all'episodio delle due madri e di Re Salomone, di cui in apertura, nella Bibbia si trovano diverse regole di procedura ebraica dettate da Mosè. Per quanto riguarda la tradizione indiana, si fa riferimento al codice di Manu (leggendaro progenitore del genere umano nell'antica mitologia indiana, al quale è attribuita una raccolta di leggi, la cui datazione, incerta, è collocata all'incirca tra gli ultimi secoli prima di Cristo e l'inizio dell'era volgare, e a noi pervenuta in una stesura di 12 libri, contenenti varie norme relative all'ambito sociale, politico, morale e religioso (cfr. *Manu, leggi di, su treccani.it*) dove sono distinte «le presunzioni di mendacio dei contendenti, di mendacio e di subornazione dei testimoni, di acquiescenza alla domanda dell'avversario» (cfr. L. RAMPONI, *loc. cit.*, 70).

³ Così, S. CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1986, 852.

Con riguardo al profilo della genesi ed evoluzione storica dell'istituto, cfr. V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. romano)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 765

sunzioni di fatto” (ovvero “*hominis*”, o anche “*iudicis*”, come furono inizialmente definite al fine di distinguerle dalle *praesumptiones iuris*), recentemente definite «sconosciute»⁴, in dottrina vi è chi ritiene che oggi non si scriva abbastanza⁵.

Ben presenti nel diritto romano⁶ (secondo alcuni studiosi già

s.; P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 1946; A. CAMPITELLI, *Presunzione (dir. Interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 260-264; F. COPPOLA, Voce *Presunzione*, in *Dig. it.*, XIX, Torino, 1924, 864-870; E. COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, 1918; F. DE MARTINO, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova, 1937; G. DONATUTI, *Le praesumptiones iuris in diritto romano (loro origine)*, in *Ann. Perugia*, XLII, 1931; ID., *Le praesumptiones iuris come mezzi di svolgimento del diritto sostanziale romano*, in *Studi di diritto romano*, Milano, 1976; C. FERRINI, *Le presunzioni in diritto romano*, Roma-Torino-Firenze, 1893; A. GIULIANI, *Il concetto di prova: contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961; F. LAMBERTI, *Suggestioni in tema di «praesumptio Muciana»*, in *Riv. dir. romano*, V, 2005, e su ledonline.it; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, Torino, 1952; G. PUGLIESE, *L'onere della prova nel processo romano «per formulas»*, in *RIDA (Revue internationale des droits de l'antiquité)*, III, 1956, 349-422; ID., *La prova nel processo romano classico*, in *Jus*, XI, 1960, 386 ss.; L. RAMPONI, *op. ult. cit.*; R. REGGI, *Presunzione (dir. romano)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 255-260; M.G. SCACCHETTI, *La presunzione muciana*, Milano, 2002.

⁴ V. il convegno di studi su *Le presunzioni semplici, queste sconosciute*, organizzato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e dalla Fondazione dell'avvocatura di Treviso, 30 novembre 2018.

⁵ S. PATTI, *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 891, rileva che le presunzioni semplici «sono a volte trattate soltanto in alcune pagine nei volumi dedicati alle prove e persino in quelli in tema di presunzioni o in poche righe nei manuali di diritto privato».

⁶ La ricerca sulle origini delle presunzioni nel diritto romano ha avuto un notevole impulso verso la fine del XIX secolo. Sembra piuttosto pacifico che nel periodo pregiustiniano la voce *praesumere* fosse per lo più utilizzata con significati diversi e variegati: il termine *praesumptio*, ad esempio, era utilizzato con i significati di “privilegio” “usurpazione”, “arroganza”, “opinione”; *praesumere* era utilizzato con il significato di “prendere prima”, “prendere a preferenza”, “prevenire”, “preoccupare”, “prendere a torto”, “usurpare”, “arrogarsi”, “osare”, “ardire”. Secondo C. FERRINI, *Le presunzioni in diritto romano, Opere*, III, Milano, 1929, in particolare, negli autori dell'età argentea e nei testi genuini dei giuristi classici, la voce è utilizzata anche nel senso di “credere”, “opinare”, da cui successivamente, e in maniera progressiva, sarebbe sorta una degenerazione in senso tecnico-giuridico con il significato equivalente ad “ammettere senza dimostrazione, senza bisogno di prova”. Secondo il medesimo studioso, a cui si associa la prevalente dottrina moderna, è tuttavia solo con il diritto giustiniano che la presunzione (legale) assurge al rango di vero e proprio istituto. Per altro verso, non sembra inutile ricordare che la presunzione, in quanto volta a regolare

in epoca classica⁷), le *praesumptiones*, attraversata l'età interme-

la trattazione delle *quaestiones facti*, attiene alla teoria giuridica della prova, che fu fortemente influenzata dall'antica retorica (cfr. G. DONATUTI, *Le praesumptiones iuris in diritto romano (loro origine)*, cit.; ID., *Le praesumptiones iuris come mezzi di svolgimento del diritto sostanziale romano*, cit., 489; A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, cit., 68; G. PUGLIESE, *La prova nel processo romano classico*, cit., 39; V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. romano)*, cit., 765; R. REGGI, *Voce Presunzione*, cit., 256. Nella retorica Aristotelica, le prove si distinguevano in ἀτεχνοί (*inartificiales*, già costituite, quali ad es. leggi, contratti, testimonianze) e ἐτεχνοί (*artificiales*). Quest'ultima categoria comprende il ragionamento logico, che, partendo da un dato noto o quanto meno verosimile, cerca di rendere attendibile il fatto non noto, e ad esso i Latini si riferiscono con i termini *argumentum* o *argumentationes* (G. DONATUTI, *op. cit.*, 490; v. anche R. REGGI, *Presunzione (dir. romano)*, cit., 256). Queste erano distinte da Cicerone in *necessariae* o *probabiles*, e proprio queste ultime corrisponderebbero alla *opinio posita in communi omnium intellectu*, ovvero all'insieme di convinzioni innate o comunque generali e comuni a tutti gli uomini. In ultima analisi, nelle fonti giuridiche romane la *praesumptio*, intesa nell'accezione di mezzo di prova, corrisponderebbe all'idea «cui si ricorre quando i fatti da provare sono incerti, l'idea preconcepita che corrisponde alla *opinio communis*, oppure è l'argomentazione che serve quando manchino le prove, argomentazione fondata su ciò che è credibile, su ciò che è verosimile, naturale, conforme alla *opinio communis* e contrapposta alle prove» (Così, R. REGGI, *Presunzione (dir. romano)*, cit., 257, sulla base dell'analisi di G. DONATUTI, *op. cit.*).

⁷ In parziale dissenso con la posizione sostenuta dal Ferrini, il Donatuti ritiene invece che le *praesumptiones* si siano formate già in epoca classica, potendosi certamente ascrivere a tale periodo almeno la *praesumptio muciana* e la presunzione di sopravvivenza della dote nel caso di rinnovazione del matrimonio (G. DONATUTI, *Le praesumptiones iuris come mezzi di svolgimento del diritto sostanziale romano*, cit., 19 ss.) Come ben noto, secondo la presunzione muciana i beni della donna maritata, di cui non fosse nota la provenienza, dovevano ritenersi provenienti dal marito. Secondo l'A., tale “regola”, attribuita al giurista repubblicano Quinto Mucio Scevola, non aveva inizialmente le caratteristiche di una norma giuridica, ma si sarebbe con il tempo trasformata in una *opinio communis* e successivamente in una *praesumptio iuris*. Sulla *praesumptio Muciana*, v. di recente F. LAMBERTI, *Suggerzioni in tema di «praesumptio Muciana»*, cit.

Sulle origini classiche delle *presumptiones*, v. pure L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit.; E. COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, cit.; R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, cit.; G. PUGLIESE, *L'onere della prova nel processo romano «per formulas»*, cit., 349-422.

In quella che sembra una posizione intermedia, tra quella del Donatuti e quella del Ferrini, si colloca la tesi di M. KASER (*Praesumptio Muciana*, in *Studi P. De Francisci*, I, Milano, 1956) secondo il quale la presunzione muciana riveste carattere

dia⁸ e superati gli ostili ed «astratti furori illuministici»⁹, si cristalliz-

eccezionale, e presso i classici non operavano altre presunzioni, neppure di fatto, ma soltanto norme di interpretazione. Cfr. anche C.G. SILIPO, *Le presunzioni come mezzo di prova*, Milano, 1977, 13. Successivi studi del Pugliese (G. PUGLIESE, *La prova nel processo romano classico*, cit.) mostrano poi che i giureconsulti romani, pur lasciando tendenzialmente il campo delle prove alla retorica, non si limitarono ad occuparsi soltanto di questioni di diritto, corroborando la tesi del Donatuti, circa l'origine classica dell'istituto *praesumptio iuris*. Da tali studi sembra quindi emergere con sufficiente attendibilità che almeno in taluni casi le *praesumptiones* nascono dalla necessità dei giuristi di risolvere casi pratici implicanti *quaestiones facti*, sostituendosi ai retori, e che hanno dato luogo a *regulae*, o *responsa*. Fatta eccezione per alcune *regulae* (come appunto quella Muciana), sembra comunque pacifico che il nome e il concetto di *praesumptio iuris* siano frutto dell'elaborazione dei giuristi bizantini, nel periodo post-classico (e che difficilmente possano attribuirsi ai giuristi classici altre presunzioni diverse da quella muciana. In tal senso, V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. romano)*, cit., 766; R. REGGI, *Presunzione (dir. romano)*, cit., 258 ss.). Ai giuristi bizantini si deve dunque anche la distinzione delle *praesumptiones hominis*, o *facti*, dalle *praesumptiones iuris*. La *praesumptio iuris* obbliga il giudice ad ammettere l'esistenza di un determinato fatto da provare, quando sia data prova di determinati fatti diversi da quello. La *praesumptio hominis*, invece, non configura una norma giuridica cui il giudice ha l'obbligo di attenersi, ma si fonda su mere argomentazioni la cui forza vincolante è proporzionale alla loro verosimiglianza. A loro volta, le *praesumptiones iuris* vanno distinte a seconda che la legge consenta di ammettere come esistente un fatto a condizione che la parte interessata non ne dia prova contraria, oppure semplicemente la norma ordini l'ammissione del fatto senza alcuna possibilità per la parte interessata di darne prova contraria (G. DONATUTI, *Le praesumptiones iuris come mezzi di svolgimento del diritto sostanziale romano*, cit., 494 ss.). Nella prima categoria, le *praesumptiones iuris tantum*, gli effetti giuridici del fatto da cui origina la presunzione si producono a meno di prova contraria, mentre nella seconda categoria, le *praesumptiones iuris et de jure*, la legge impone una sorta di equivalenza, ai fini degli effetti giuridici prodotti, tra il fatto che si prova e quello realmente accertato. In tal senso, è agevole osservare come le *praesumptiones iuris et de iure* si distacchino nettamente da quelle *iuris tantum* e varchino i confini del campo processuale dei mezzi di prova, per collocarsi invece in quello del diritto sostanziale. V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. romano)*, cit., 766, il quale osserva che il diritto romano non conosce le presunzioni *iuris et de iure*.

⁸ Per un'analisi storica sulla trattazione dell'istituto della presunzione in tale periodo, v. in particolare A. CAMPITELLI, *Presunzione (dir. interm.)*, cit., 260 ss. e la bibliografia ivi citata.

⁹ S. CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, cit., 853, si riferisce agli ideali illuministi e alla «esigenza di certezza a tutti i costi ad essi sottesa, che condussero il legislatore rivoluzionario francese a considerare il giudice, dal punto di vista della questione di diritto, una semplice *bouche de la loi* [e] lo condussero anche a cercare, dal punto di vista della questione di fatto, di

ziano negli artt. 1349 ss. del *Code civil* e da qui, attraverso il codice italiano del 1865¹⁰, vengono infine recepite (con minime modifiche) dal legislatore del 1942, negli artt. 2727-2729 c.c., nella formulazione ancora oggi vigente¹¹.

abolire dal novero delle prove ammissibili la prova per presunzioni. Naturalmente il tentativo era destinato a fallire [...]».

¹⁰ In materia di presunzioni, vigente il codice del 1865, v. in particolare E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936 (sul pensiero dell'insigne studioso in tema di rapporti tra diritto sostanziale e processo, sia consentito segnalare il recente saggio di A. CHIZZINI, *L'attualità dell'inattuale. Diritto e processo nel pensiero di Emilio Betti*, in *Giusto proc. civ.*, 2022, 127-163); W. BIGIARI, *Il controllo di logicità da parte della Corte di cassazione*, in *Foro it.*, 1940, IV, 33 ss.; P. CALAMANDREI, *La genesi logica della sentenza civile*, in *Opere giuridiche*, Napoli, I, 1966; F. CARNELUTTI, *Sistema di diritto processuale civile*, I, Padova, 1936, 681 ss.; G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, ed. 1965; A. CONIGLIO, *Le presunzioni nel diritto civile*, Palermo, 1920; F. COPPOLA, Voce *Presunzione*, cit., 863-893. C. LESSONA, *Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile italiano*, V, Firenze, 1909; ID., *Trattato delle prove in materia civile*³, V, Firenze, 1924, 90 ss.; L. MATTIROLO, *Trattato di diritto giudiziario italiano*, III, Torino, 1903; G.R. PISTOLESE, *La prova civile per presunzioni e le c.d. massime d'esperienza*, Padova, 1935; L. RAMPONI, *La teoria generale delle presunzioni nel diritto civile italiano*, cit.

¹¹ Tra i contributi editi successivamente alla promulgazione del nuovo codice civile, v. soprattutto V. ANDRIOLI, *Presunzioni (dir. civ. e dir. proc. civ.)*, in *Noviss. Dig. it.*, XIII, Torino, 1966, 766-772; E. BENIGNI, *Presunzioni giurisprudenziali e riparto dell'onere probatorio*, Torino, 2014; F. CARNELUTTI, *La prova civile*², Roma, 1947, 107, 113-118; ID., *Diritto e processo*, Napoli, 1958, 128 ss.; S. CHIARLONI, *Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile*, cit.; F. CORDOPATRI, *Presunzione, d) teoria generale e dir. proc. civ.*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 274-300; ID., *Inferenza probatoria e massime di esperienza, prova, presunzione, indizio*, in *Giur. merito*, 1999, 632-657; A. D'ANGELO, *Il controllo della Cassazione sui requisiti delle presunzioni semplici*, in *Foro it.*, 1973, I, 149 ss.; F. DANOVÌ, *Le presunzioni nel sistema delle fonti di prova e nei rapporti con la prova contraria*, in *Foro pad.*, 2006, I, 56 ss.; M. DE MARIA, *Delle presunzioni. Artt. 2727-2729*, Milano, 2014; F. DE STEFANO, *La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità: vizio motivazionale riformato, regole del ragionamento probatorio, presunzioni e inferenze*, su *europeanrights.eu*, 2016; G. FABBRINI, *Presunzioni*, in *Dig. civ.*, XIV, Torino, 1996, 279-293; G. FABBRINI TOMBARI, *Note in tema di presunzioni legali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1991, 917-938; R. FERRUCCI, *Delle presunzioni*, in *Comm. del c.c.*, diretto da U. Natoli, VI, Torino, 1959; G. GAMBA, *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Diritto online*, Treccani, 2016; E.T. LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, Milano, 2012, 323 ss.; G.A. MICHELI, *Corso di diritto processuale civile*, II, Milano, 1960; ID., *L'onere della prova*, Padova, 1966; M. MINARDI, *Il sindacato della Corte di Cassazione*

È innegabile che le presunzioni semplici abbiano acquistato negli ultimi anni un ruolo di primissimo piano, anche e non solo nel diritto tributario (ove le presunzioni in generale hanno una loro specifica e particolare rilevanza)¹², sì da determinare una copiosa giurisprudenza

sulle presunzioni semplici, su *Diritto.it*, 2019; L. MONTESANO, *Le «prove atipiche» nelle «presunzioni» e negli «argomenti» del giudice civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 233-251; C. MORVIDUCCI, *Voce Presunzione (dir. intern. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 321-326; A. PALAZZO, *Presunzione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 265-274; S. PATTI, *Prova testimoniale – Presunzioni* (artt. 2721-2729), in F. Galgano (a cura di), *Comm. del c.c., Scialoja - Branca*, Bologna-Roma, 2001; ID., *Probatio e praesumptio: attualità di un'antica contrapposizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 475-492; ID., *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 891 ss.; ID., *Le prove*, in *Trattato dir. priv.*, diretto da G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2021, 822 ss.; R. POLI, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in cassazione*, su *Judicium.it*, 2020; R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva ed impeditiva del fatto*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, 398-423; ID., *Presunzione di buona fede*, *ivi*, 1959, 1 ss., 250 ss.; F. SAFFIRIO, *Presunzioni*, in *Manuale di casistica giuridica*, Torino, 1976; A. SCARDACCIONE, *Le prove*², Torino, 1971; E. SCAVO LOMBARDO, *Voce Presunzione (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1986, 316-321; C.G. SILIPO, *Le presunzioni come mezzo di prova*, *cit.*; M. TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, Padova, 1970; ID., *Certezza e probabilità nelle presunzioni*, in *Foro it.*, 1974, IV, 83-112; ID., *Presunzioni (dir. proc. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1991, 1-5; ID., *Presunzioni, inversioni, prova del fatto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1992, 73 ss.; ID., *La prova dei fatti giuridici*, Milano, 1992; ID., *La prova del nesso causale*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, 101 ss.; ID., *Considerazioni sulle prove per induzione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 1165 ss.; ID., *Note in tema di presunzioni semplici*, in *Giur. it.*, 2011, 2628-2630; ID., *Le prove per induzione*, in *La prova nel processo civile*, a cura di Taruffo, in *Trattato dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, 1101 ss.; G. VERDE, *Le presunzioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1971, V, 177 ss.; ID., *L'onere della prova nel processo civile*, Napoli, 1974.

Sulle presunzioni nell'ambito del processo penale, v. *ex multis* M. FERRAIOLI, voce *Presunzione e) Diritto processuale penale*, in *Enc. dir.*, XXXV, Milano, 1988, 312; S. BATTAGLIO, *Indizio e prova indiziaria nel processo penale*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1995, 410; F. CENTORAME, *Presunzioni di pericolosità e coercizione cautelare*, Torino, 2017; F. DEL VECCHIO, *Presunzioni legali e rieducazione del condannato*, Torino, 2020.

¹² Sulle presunzioni in materia tributaria, v. tra i tanti: E. ARTUSO, *La deducibilità dei 'costi neri': brevi osservazioni sulla possibilità di utilizzo della prova presuntiva, a margine di una condivisibile pronuncia di merito*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, 562 ss.; L. CAPO, *Compravendita di un bene immobile e presunzioni fiscali: il prezzo deve corrispondere al prezzo di mercato?*, in *Obbl. e contr.*, 2011, 184 ss.; G.M. CIPOLLA, *Prove e inversioni degli oneri probatori nell'accertamento delle imposte sui redditi e nell'accertamento IVA: dalle presunzioni legali alle*

intorno ai limiti del giudice di merito e di quello di legittimità, rispettivamente nell'ammettere e nel sindacare la prova per presunzione.

presunzioni amministrative inesprese, in C. Glendi e V. Uckmar (a cura di), *La concentrazione della riscossione nell'accertamento*, Padova, 2011, 445 ss.; A. CONTRINO, *Ancora sulla presunzione di distribuzione di utili occulti nelle società di capitali "a ristretta base proprietaria"*, in *Rass. trib.*, 2013, 113 ss.; ID., *Appunti in tema di accertamenti induttivi e presunzioni supersemplici*, in *Riv. dir. fin.*, 2018, 130 ss.; F. CUOCOLO, *Presunzioni fiscali e posizione del cittadino*, in *Giur. cost.*, 1999, 295; E. DE MITA, *L'accertamento induttivo e la particolarità delle presunzioni fiscali*, in ID., *Fisco e costituzione*, II, Milano, 1993; E. DELLA VALLE, *Le presunzioni di cessione e di acquisto*, in *Rass. trib.*, 1999, 1637 ss.; G. FALSITTA, *Prova contabile, prova per presunzioni e metodo induttivo nella determinazione del reddito mobiliare a carico degli enti tassabili in base al bilancio*, in *Dir. prat. trib.*, 1964, 366 ss.; A. FANTOZZI, *L'accertamento sintetico e gli elementi presuntivi di reddito*, in *Riv. dir. fin.*, 1985, 459 ss.; A. FRANCO, *Presunzioni legali di cessione e di acquisto, principio di proporzionalità e valutazione del giudice nazionale*, in *Rass. trib.*, 2017, 533 ss.; G. FRANSONI, *Sulle presunzioni legali nel diritto tributario*, in *Rass. trib.*, 2010, 603 ss.; C. GALATERIA, *Determinazione delle plusvalenze derivanti da cessione di azienda: la presunzione di coincidenza fra valore accertato e prezzo di vendita*, *Dir. prat. trib.*, 2012, 10385 ss.; G. GENTILI, *Le presunzioni nel diritto tributario*, Padova, 1984; A.E. GRANELLI, *Le presunzioni nell'accertamento tributario*, in *Boll. trib.*, 1981; ID. (a cura di), *Le presunzioni in materia tributaria*, Rimini, 1987; F. GRAZIANO, M. PROCOPIO, *L'illegittima presunzione della natura reddituale dei prelevamenti bancari dei professionisti*, in *Dir. prat. trib.*, 2015, 2002 ss.; G.A. MICHELI, *Uguaglianza di trattamento, capacità contributiva e presunzioni di legge (a proposito dell'art. 31, commi 1 e 2 della legge tributaria sulle successioni)*, in *Giur. cost.*, 1966; ID., *Ancora in tema di legittimità costituzionale delle presunzioni in materia tributaria*, in *Giur. cost.*, 1968, 1582; ID., *Ancora in tema di presunzioni in materia tributaria*, in *Riv. dir. proc.*, 1978; R. LUPI, *Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario*, Milano, 1988; ID., *La difficoltà di "interpretazione correttiva" di una presunzione contro natura*, in *Dialoghi dir. trib.*, 2005, 1454; A. PERRONE, *Perché non convince la presunzione di distribuzione di utili "occulti" nelle società di capitali a ristretta base proprietaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, 575 ss.; A. ROVAGNATI, *La dichiarazione di incostituzionalità della presunzione di compensi fondata sui prelevamenti bancari: luci e ombre*, in *Rass. trib.*, 2015, 6964 ss.; C. SGATTONI, *Le presunzioni di cessione in materia IVA: uno sguardo alla normativa domestica attraverso la lente dei principi comunitari*, in *Dir. prat. trib.*, 2018, 890 ss.; F. TESAURO, *Le presunzioni nel processo tributario*, in *Riv. dir. fin.*, 1986, 194 ss.; M. TRIMELONI, *Le presunzioni tributarie*, in *Trattato dir. trib.*, diretto da A. Amatucci, II, Padova, 1994, 111 ss.

Sui principi generali che regolano la materia civile e quella tributaria, v. L. SALVANESCHI, *I principi generali del processo civile ed il processo tributario*, ed. *Boll. trib.*, Milano, 2009, 419 ss.

Secondo un tradizionale orientamento della Cassazione, sono riservate all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sia l'opportunità di ricorrere alle presunzioni *hominis*, ex artt. 2727 e 2729 c.c., sia la valutazione della ricorrenza dei requisiti che tali norme richiedono per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, cosicché «l'unico sindacato riservato in proposito al giudice di legittimità è sulla congruenza della relativa motivazione, nel controllo cioè che le argomentazioni giustificative del convincimento espresso dal giudice del merito siano immuni da incoerenza logica e da vizi giuridici o da omissioni vertenti su elementi decisivi che abbiano formato oggetto di rituali deduzioni»¹³.

¹³ In tali termini, Cass., sez. lav., 13 aprile 1987, n. 3686 e numerosissime altre: v. *infra*.

Tra gli sterminati contributi della dottrina sul giudizio di Cassazione in generale, dopo la fondamentale monografia di P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, Torino, 1920, v. *ex multis* AA. VV., *La Cassazione civile*, Giurisprudenza sistematica di diritto processuale civile, diretta da A. Proto Pisani, Torino, 1998; G. AMOROSO, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 2012; F. AULETTA, *Note intorno alla prima applicazione del c.d. «vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite»*, in *Giust. civ.*, 2008, I, 769; A. BRIGUGLIO, *Appunti sulle S.U. Civili*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 16; S. CAPORUSSO, *Struttura del giudizio civile di cassazione e ragionevole durata del processo*, in *Foro it.*, 2005, I, 524; F. CIPRIANI, *Il procedimento camerale in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 827; ID., *Cassazione e revocazione nel sistema delle impugnazioni*, in *Foro it.*, 2001, I, 588; ID., *Contro la cassazione con rinvio*, ivi, 2002, I, 2522; ID., *Sui ricorsi per cassazione decisi con due sentenze*, ivi, 2394; G. COSTANTINO, *Note sull'ammissibilità del ricorso per cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2016, 137 e 447; P. CURZIO, *Il ricorso per cassazione: viaggio all'interno della Corte*, in *Foro it.*, 2017, V, 48; D. DALFINO, *Il nuovo volto del procedimento in Cassazione nell'ultimo intervento normativo e nei protocolli d'intesa*, in *Il procedimento in Cassazione «ipercameralizzato»*, in *Foro it.*, 2017, V, 2 ss.; F.S. DAMIANI, *Il procedimento camerale in cassazione*, Napoli, 2011; E. FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Torino, 2003; E. FAZZALARI, *Il giudizio civile di cassazione*, Milano, 1960; F. MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*³, Padova, 2003; G. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica della Cassazione (A margine del "progetto esecuzioni")*, su *judicium.it*, 2020; A. PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005; C. PERAGO, *L'(apparente) cedevolezza del giudicato tra questioni di diritto intertemporale e potere di impugnazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2017, 491; G.G. POLI, *La nuova improcedibilità del ricorso per cassazione, nella 'terra di mezzo' tra telematico e analogico*, in *Giusto proc. civ.*, 2019, 441-487; G. REALI, *Il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Rass. forense*, 2008, 877; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*³, Torino, 2019; L. SALVANESCHI, *L'iniziativa nomofilattica del procuratore generale presso la Corte di cassazione nell'interesse della legge*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 65; B. SASSANI,

Tale principio, ripetuto per decenni in una varietà di formule sostanzialmente equivalenti¹⁴, era chiarissimo, o per lo meno era chiaro l'intento della S.C. di far comprendere alle parti in causa l'inutilità di ogni tentativo, più o meno surrettizio, volto ad una rivalutazione di merito del materiale istruttorio che il giudice *a quo* avesse già valutato ritenendolo idoneo a fondare la prova per presunzione, e che il controllo in cassazione sulle presunzioni semplici fosse attuabile soltanto per indiretta via, attraverso appunto la motivazione con la quale il giudice del merito era ed è tenuto ad esplicitare l'*iter* logico-giuridico in base al quale avesse desunto l'esistenza del fatto ignoto oggetto di contestazione.

È appena il caso di rilevare che tale controllo, così come veniva prospettato dal medesimo suddetto principio, ricadeva con ogni evidenza nell'ambito del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (pur nei frequenti casi in cui tale norma non venisse espressamente menzionata) che, anteriormente alla riscrittura disposta dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134, testualmente prevedeva la ricorribilità in cassazione (delle sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado) «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Per la verità, va pure rilevato che non sono mancate, sempre nel periodo *ante* riforma, le occasioni nelle quali la S.C. ha contemplato come possibile motivo di ricorso per cassazione anche la «violazione o falsa applicazione» delle norme sulle presunzioni semplici, censure ricadenti senza dubbio nell'ambito del n. 3 dell'art. 360 c.p.c.¹⁵; tuttavia, tali pronunce, per quanto è dato rilevare, sembrano essere state per lungo tempo¹⁶ affatto sporadiche e minoritarie, rispetto alla vera e propria “mole” rappresentata da quella giurisprudenza in cui la verifica della coerenza della motivazione veniva tralattivamente presentata e ripresentata come la via maestra (*rectius*, “l'unico sindacato riservato

La deriva della cassazione e il silenzio dei chierici, in *Riv. dir. proc.*, 2019, 43; G. SCARSELLI, *Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d'ufficio il principio di diritto nell'interesse della legge*, in *Foro it.*, 2010, I, 3339; R. TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005; S. TRABACE, *L'onere di deposito in cassazione degli atti processuali e dei documenti «sui quali il ricorso si fonda»*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 437.

¹⁴ V. *ex multis* Cass., n. 2245 del 1966.

¹⁵ V. ad es. Cass., 24 febbraio 2004, n. 3646, e più diffusamente *infra*.

¹⁶ Almeno fino a Cass., 9 agosto 2007, n. 17457, su cui più diffusamente nel prosieguo della trattazione.

al giudice di legittimità”) per controllare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sull’accertamento del fatto ignoto e, quindi, sulla decisione su di esso fondata.

Sicché, ben si comprende come la scomparsa di ogni riferimento testuale ai vizi della “motivazione”, dall’art. 360 c.p.c., per effetto della nuova formulazione del n. 5 introdotta dalla richiamata e ben nota riforma del 2012 (ciò che sembrava aver cancellato del tutto proprio il vizio logico di motivazione, dal novero delle censure deducibili in Cassazione¹⁷), abbia indubbiamente posto, quanto meno *prima facie*, il problema del controllo in sede di legittimità delle presunzioni semplici.

¹⁷ Tra i moltissimi contributi della dottrina sulla modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., v. S. ALUNNI, *Vizio logico di motivazione e controllo in Cassazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, 1243; M. BOVE, *Ancora sul controllo della motivazione in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 431 ss.; ID., *Giudizio di fatto e sindacato della Corte di cassazione: riflessioni sul “nuovo” art. 360, n. 5) c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 677 ss.; R. CAPONI, *La modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.*, su *judicium.it*, 2012; ID., *La riforma dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2012, 1153; ID., *Norme processuali «elastiche» e sindacato in Cassazione (dopo la modifica dell’art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c.*, in *Foro it.*, 2013, V, 149 ss.; A. CARRATTA, *Giudizio di cassazione nuove modifiche legislative: ancora limiti al controllo di legittimità*, su *treccani.it*, 2012; C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di «svaporamento»*, in *Corr. giur.*, 2012, 1133 ss.; M. FORNACIARI, *Ancora una riforma dell’art. 360, n. 5 cpc: basta, per favore, basta!*, su *judicium.it*, 2012; G. IMPAGNATIELLO, *Pessime nuove in tema di appello e ricorso in cassazione*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 758 ss.; ID., *Crescita del paese e funzionalità delle impugnazioni civili: note a prima lettura del d.l. 83/12*, su *judicium.it*, 2012; I. PAGNI, *Gli spazi per le impugnazioni dopo la riforma estiva*, in *Foro it.*, 2012, V, 299 ss.; S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso per cassazione*, Torino, 2012; L.P. COMOGLIO, *Requiem per il processo giusto*, in *Nuova giur. civ.*, 2013, 29 ss.; A. DIDONE, *Ancora sul vizio di motivazione dopo la modifica dell’art. 360, n. 5 c.p.c. e sul tassello mancante del modello di Toulmin*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 631 ss.; C. DI IASI, *Il vizio di motivazione dopo la l. n. 134 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1441 ss.; R. FRASCA, *Spigolature sulla riforma di cui al d.l., n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012*, su *judicium.it*, 2013; A. PANZAROLA, in AA.VV., *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di R. Martino e A. Panzarola, Torino, 2013, 693 ss.; G.F. RICCI, *Il giudizio civile di cassazione*, Torino, 2013, 156 ss.; L. PICCININNI, *I motivi di ricorso in Cassazione dopo la modifica dell’art. 360, n. 5, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 407 ss.; F. PORCELLI, *Le novità in materia di motivazione della sentenza*, in C. Punzi, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quadriennio 2010-2013*, Torino, 2013, 72 ss.; B. SASSANI, *Riflessioni sulla motivazione della sentenza e sulla sua (in)controllabilità in cassazione*, in *Corr. giur.*, 2013, 849 ss.; ID., *La logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*,

Ed in effetti, sappiamo che, con due celebri sentenze “gemelle”, le Sezioni unite, quasi a stretto giro rispetto alla novella del 2012, sono intervenute (anche) per segnalare che il legislatore riformista non aveva intaccato il n. 3 dell’art. 360 c.p.c., e che pertanto il sindacato della Corte di cassazione sulle presunzioni semplici era (ma forse sarebbe meglio dire: continuava ad essere) invocabile facendo leva sulla violazione o sulla falsa applicazione delle norme regolatrici dell’istituto¹⁸.

Così come pure ben noto è il contestuale insegnamento delle stesse pronunce, secondo cui il sindacato della Cassazione sulla motivazione, letteralmente sparito dall’art. 360 c.p.c., in realtà si celerebbe ancora tra le pieghe della norma, se pur ridotto «al minimo costituzionale»¹⁹.

2013, 639-643; G. TRISORIO LIUZZI, *Il ricorso in cassazione: le novità introdotte dal D.L. 83/2012*, su *judicium.it*, 2013; M. TARUFFO, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, 375-388.

¹⁸ Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, in *Foro it.*, 2015, I, 209, con nota di P. QUERO, con la conseguenza che «per quanto riguarda specificamente il processo tributario la descritta riforma del 2012 non ha sottratto al controllo di legittimità le questioni relative al “valore” e alla “operatività” delle presunzioni, che nel predetto processo hanno una loro specifica e particolare rilevanza».

¹⁹ Così, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053-8054, cit. Le sentenze delle sezioni unite hanno avuto un’ampia risonanza tra la dottrina. Tra i tanti contributi v. C. GLENDI, *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro “non grande arresto” delle Sezioni Unite)*, in *Corr. giur.*, 2014, 1248; F. PORCELLI, *Sul vizio di omesso esame circa un fatto decisivo*, in *Riv. dir. proc.*, 2014, 6, 1594 ss.; L. PASSANANTE, *Le sezioni unite riducono al ‘minimo costituzionale’ il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, 179-207; B. CAPPONI, *L’omesso esame del n. 5) dell’art. 360 c.p.c. secondo la Corte di cassazione*, su *judicium.it*, 2015; S. DALLA BONTÀ, *Le Sezioni Unite tornano su interpretazione ed applicazione del “nuovo” art. 360, 1° comma, n. 5, c.c. Notazioni critiche e prospettive future*, in *Dir. e prat. trib.*, 2015, 4, 20730; G. MONTELEONE, *Il controllo della Corte Suprema sulla motivazione delle sentenze. Evoluzione storica*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 871 ss.; R. POLI, *Le modifiche relative al giudizio di cassazione*, in C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche. Le riforme del quinquennio 2010-2014*, Torino, 2015, 271 ss.; ID., *Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2106, 43 ss.; ID., *Diritto alla prova scientifica, obbligo di motivazione e sindacato in sede di legittimità*, in *Giust. civ.*, 2018, 418-482; P. RAVENNA, *La Corte di cassazione torna a pronunciarsi sul nuovo vizio di motivazione ex art. 360, comma 1°, n. 5 c.p.c.*, 2015, su *judicium.it*; F. SANTANGELI, *Il controllo del giudizio di fatto in cassazione e le sentenze delle Sezioni Unite*, su *judicium.it*, 2015; F. DE STEFANO, *La giustificazione della decisione di merito e il controllo di legittimità*, cit.; F. VALERIO, *Errore di fatto e vizio di motivazione: la sottile linea di confine tra istanza di revocazione e ricorso in cassazione*, in *Diritto & giustizia*, 2015, 2 ss.; A. ROMANO, *Ammissibilità del ricorso*

Ritornando però sul tema da cui siamo partiti, non sembra potersi cogliere nella precisazione delle richiamate “sentenze gemelle”, così come nelle adiacenti (e restrittive) considerazioni in tema di controllo sulla motivazione in fatto²⁰, quella esaustività che un tema tanto complesso e delicato come quello delle presunzioni *hominis* avrebbe ri-

per cassazione dopo le riforme del 2012, in *Giur. it.*, 2016, I, 1, 76 ss.; G. TARANTINO, *Come e quando è possibile denunciare il vizio di omesso esame di un fatto storico*, in *Diritto & giustizia*, 2016, 8 ss.; L. RUGGIERO, *La Cassazione apre al sindacato sul vizio logico della motivazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 892 ss.

Più di recente, sullo stesso tema v. C. DI IASI, *Il sindacato sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in M. ACIERNO, P. CURZIO, A. GIUSTI (a cura di), *La Cassazione civile*³, 2020, 367 ss.; R. RORDORF, *Fatto e diritto*, *ibidem*, 45 ss.

Sulla motivazione della sentenza civile, in generale, v. inoltre M. TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, Padova, 1975; ID., *Motivazione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990; ID., *Motivazione della sentenza civile (controllo della)*, in *Enc. dir.*, Aggiornamento, III, Milano, 1999, 772 ss.; ID. (a cura di), *Il processo civile riformato*, Bologna, 2010; ID., *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. it.*, 2011, 243 ss.; S. EVANGELISTA, *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 154 ss.; E. FAZZALARI, voce *Sentenza civile*, in *Enc. dir.*, Milano 1989, 1260; V. VELA, *La motivazione della sentenza civile*, in *Giust. civ.*, 1992, II, 45 ss.; F. SANTANGELI, *L'interpretazione della sentenza civile*, Milano, 1996; ID., *Commento agli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2010, 822 ss.; L. ANDOLINA – G. VIGNERA, *I fondamenti costituzionali della giustizia civile*², Torino, 1997; M. BARBUTO, *La motivazione in fatto della sentenza civile*, in *Quaderni del CSM*, 2001, n. 115; G. DI BENEDETTO, *La motivazione della sentenza civile: dalla tradizione ai modelli innovativi*, in *Dir. e giust.*, 2004, n. 34, 56 ss. (inserto speciale); F. ROSELLI, *La motivazione della sentenza civile*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 389-406; G. OBERTO, *La motivazione delle sentenze civili in Europa: spunti storici e comparatistici*, su *giacomooberto.com*, 2008; G. RAITI, *La motivazione della sentenza civile: tradizionali profili sistematici e incerte prospettive di rinnovamento*, in *Annali del Seminario Giuridico -Università di Catania*, IX, Milano, 2009, 441 ss.; M. ACIERNO, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 437 ss.; P. BORSELLINO, *La motivazione della sentenza come contesto di argomentazione razionale*, in *La fabbrica delle interpretazioni*, Atti del VII Convegno della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Milano - Bicocca (19-20 novembre 2009), Milano, 2012, 141 ss.; G. MONTELEONE, *Riflessioni sull'obbligo di motivare le sentenze (motivazione e certezza del diritto)*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, 1 ss.; E. SCODITTI, *Ontologia della motivazione semplificata*, in *Giust. civ.*, 2014, 677 ss.; B. CAPPONI, *La motivazione della sentenza civile (Dopo la Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642)*, in *Questione Giustizia*, 2015; F. ROTA, *Motivazione [dir. proc. civ.]*, in *Diritto on line*, *Enc. giur. Treccani*, 2015.

²⁰ V. *infra*, soprattutto il § 4 del Capitolo Quarto.

chiesto, specialmente a fronte di tanta e tanto compatta giurisprudenza quale si accennava in precedenza.

Ma vi è di più, perché se è vero che “presunzione” è sinonimo di “ragionamento logico inferenziale”, allora può sorgere il dubbio che le Sezioni unite, nell’ammettere la possibilità di sindacare le presunzioni *hominis* in sede di legittimità in base al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., abbiano di fatto reintrodotta in tale materia il controllo sul vizio logico della motivazione; e se è vero che «l’inferenza da fatto noto a ignoto nella grande maggioranza dei casi [è] la struttura fondamentale del procedimento logico in cui consiste la valutazione delle risultanze probatorie in genere»²¹, allora può sorgere il dubbio che detto sindacato possa assumere una portata generale con riguardo a qualsiasi ragionamento probatorio²².

²¹ Così, M. TARUFFO, *Certezza e probabilità*, cit., 84. In precedenza, già M. PESCATORE, *Teoria delle prove civili e criminali*, Torino, 1847, 187 s., rilevava che la prova è «una induzione naturale e legale, risultante da un rapporto che passi tra un fatto sottoposto alla nostra osservazione immediata e un altro fatto non sottoposto a tale osservazione, il quale rapporto fa sì che la cognizione del primo indica per via di conseguenza la cognizione del secondo». V. inoltre A. GIULIANI, voce *Prova in generale (filosofia del diritto)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, 565, 569; ID., *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961, 165; G. CARCATERRA, *La logica e le prove*, in *Studi in onore di C. Punzi*, Torino, 2008, V, 478 s. Aggiunge R. POLI, *Logica del giudizio di fatto, standard di prova e controllo in cassazione*, cit., 23, che «il ragionamento del giudice è strutturato sulle base di massime d’esperienza, qualificate (come nel caso delle leggi scientifiche) o non qualificate (come nel caso delle generalizzazioni tratte dall’esperienza comune o dal buon senso comune)», sicché «per individuare i caratteri della sufficienza del discorso del giudice in punto di valutazione delle prove e degli elementi di prova e quindi i caratteri in presenza dei quali possiamo dire che il giudice ha legittimamente ritenuto raggiunta la prova di un determinato fatto occorre fare riferimento agli schemi di ragionamento ed alle regole il cui rispetto assicura la legittimità del ragionamento presuntivo».

²² C. RAPONI, *Il ragionamento presuntivo e il suo controllo in Cassazione* (in nota a Cass., 13 novembre 2020, n. 25843), in *Foro it.*, 2021, I, 1774, secondo la quale «giacché il ragionamento inferenziale di natura probabilistica costituisce la struttura essenziale e della presunzione e della prova, non sembra azzardato sostenere che il tipo di controllo ammesso per la prima debba valere anche per la seconda». Cfr. anche F. DE STEFANO, *op. cit.*, 9, secondo il quale il giudice, per la ricostruzione dei fatti, fa applicazione di massime d’esperienza al fatto probante, per ricavarne la prova di un altro fatto, esattamente come nella costruzione di una presunzione semplice.

In giurisprudenza v. ad es. Cass., 5 luglio 2017, n. 16502, in *Riv. dir. proc.*,

Non appare quindi inutile soffermarsi e fare il punto sul tema, partendo da alcuni cenni di carattere sistematico sulla prova per presunzioni, per poi esaminare più in dettaglio le tesi della giurisprudenza sulla sindacabilità del ragionamento presuntivo nel periodo precedente e successivo alla novella del 2012, con ciò che ne può derivare sul tema della prova in generale.

2018, 889, (con nota di L. RUGGIERO, *La Cassazione apre al sindacato sul vizio logico della motivazione*, cit.; *ibidem*, 2019, 354, con nota di G.F. RICCI, *Il velo squarciato: la Suprema corte apre la porta al sindacato di legittimità sul giudizio di fatto*), secondo cui «nel giudizio di fatto - il quale tende alla ricostruzione e cioè alla rappresentazione di una serie di dati empirici esterni al processo al fine di sottoporli alla valutazione del giudice ed al successivo giudizio di diritto - è necessario che il giudice del merito verifichi l'esistenza di fatti noti acquisiti al processo, appunto provati, per applicarvi massime di esperienza verificate o condivise e giungere, in base ad un procedimento inferenziale, a ritenere provati i fatti ignoti ovvero ancora da ricostruire nella loro struttura obiettiva, applicando il noto canone del prudente apprezzamento».